

K

T0362/24

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 2024

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 976

DE FEUPE SANIATORE

"DECOMBITA GIUDIZIALE"

- VS DE PACE FRANCESCO -

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	976	08/05/2024			1.302,71

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

DE FELICE SALVATORE

VIA CROCE 44

74028 SAVA (TA)

Partita IVA: 02534780735 C.F. DFLSVT67C19I467W

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milietrecentodue e 71 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT23R0103079040000000956030

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COMPENSO SOCCOMBENZA GIUDIZIALE CAUSA CONTRO DE PACE FRANCESCO RG3418/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.7816/24

IMPORTO LORDO	1.302,71
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.302,71

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	1.302,71		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM. VON TE

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

10362/24
08.05.24

Avv.Salvatore De Felice

Via Croce n. 44 - 74028 - Sava (TA) - Tel/Fax 0999726599 - Cell. 3383941754

defelice.salvatore@oravta.legalmail.it - salvodefelice1967@libero.it

C.F. DFLSVT67C191467W - P.IVA 02534780735 19.03.68

Sava (TA), 6 MAGGIO 2024

Spett.le
DE PACE FRANCESCO
VIA DANTE, 61
74121 TARANTO

DPCFNC57R10L049R

notula pro forma

N.

Specifica delle spese e delle competenze dovute

Oggetto	Spese	Diritti + Onorari
Procedimento innanzi al Giudice del lavoro di Taranto n. 3418/2023 _ Sent. n. 354/2024		€ 1.000,00
Rimborso forfettario 15%		€ 150,00
TOTALI	€ 0,00	€ 1.150,00
Contributo 4% C.A.P.		€ 46,00
IMPONIBILE I.V.A.		€ 1.196,00
I.V.A. (esente*)		€ 0,00
Spese non soggette ad I.V.A. ex art. 15 D.P.R. 633/72		€ 106,71
TOTALE LORDO		€ 1.302,71
R.A. (Non applicabile**)		
IMPORTO DA PAGARE		€ 1.302,71
*OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART 1, COMMI DA 54 A 89, DELLA L.23/12/2014 N°190, PERTANTO NON SOGGETTO AD IVA NE' A RITENUTA D'ACCONTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 67 DELLA L.23/12/2014 N.190		
**Pagamento da effettuarsi a carico della parte soccombente Kyma Mobilità, alle seguenti coordinate IT23R0103079040000000956030, Monte dei Paschi di Siena, filiale di Sava (TA)		

Pne 6605
08.05.24

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>13.05.2024</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA <u>09/05/2024</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



Avv.Salvatore De Felice
Via Croce n. 44 - 74028 - Sava (TA) - Tel/Fax 0999726599 - Cell. 3383941754
defelice.salvatore@oravta.legalmail.it - salvodefelice1967@libero.it
C.F. DFLSVT67C19I467W - P.IVA 02534780735

Sava (TA), 6 MAGGIO 2024

Spett.le
DE PACE FRANCESCO
VIA DANTE, 61
74121 TARANTO
DPCFNC57R10L049R

notula pro forma

N. [REDACTED]

Specifica delle spese e delle competenze dovute

Oggetto	Spese	Dritti e Onorari
Procedimento innanzi al Giudice del lavoro di Taranto n. 3418/2023 _ Sent. n. 354/2024		€ 1.000,00
Rimborso forfettario 15%		€ 150,00
TOTALI	€ 0,00	€ 1.150,00
Contributo 4% C.A.P.		€ 46,00
IMPONIBILE I.V.A.		€ 1.196,00
I.V.A. (esente*)		€ 0,00
Spese non soggette ad I.V.A. ex art. 15 D.P.R. 633/72		€ 106,71
TOTALE LORDO		€ 1.302,71
R.A. (Non applicabile**)		
IMPORTO DA PAGARE		€ 1.302,71
*OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART 1, COMMI DA 54 A 89, DELLA L.23/12/2014 N°190, PERTANTO NON SOGGETTO AD IVA NE' A RITENUTA D'ACCONTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 67 DELLA L.23/12/2014 N.190		
**Pagamento da effettuarsi a carico della parte soccombente Kyma Mobilità, alle seguenti coordinate IT23R0103079040000000956030, Monte dei Paschi di Siena, filiale di Sava (TA)		

Pne 6005
08.05.24

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: alla c.a. Dott.ssa Menenti - Kyma / De Pace
Mittente: "Per conto di: russo.stefano@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 14/02/2024, 10:48
A: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/02/2024 alle ore 10:48:41 (+0100) il messaggio "alla c.a. Dott.ssa Menenti - Kyma / De Pace" è stato inviato da "russo.stefano@oravta.legalmail.it" indirizzato a:

kymamobilita@pec.kymamobilita.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 31FCFABF.00A901E2.A704BA28.F005B50A.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 14/02/2024 at 10:48:41 (+0100) the message "alla c.a. Dott.ssa Menenti - Kyma / De Pace" was sent by "russo.stefano@oravta.legalmail.it" and addressed to:

kymamobilita@pec.kymamobilita.it
The original message is attached.

Message ID: 31FCFABF.00A901E2.A704BA28.F005B50A.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: alla c.a. Dott.ssa Menenti - Kyma / De Pace
Mittente: "Avv. Stefano Russo" <russo.stefano@oravta.legalmail.it>
Data: 14/02/2024, 10:48
A: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Buongiorno Dottoressa,

ieri si è celebrata udienza di discussione per la causa in oggetto ed il Giudice De Napoli (che già si era espresso a danno dell'Azienda in una causa identica) ha rigettato l'opposizione. Nella parte motiva della Sentenza, però, stavolta ha citato una recentissima Pronuncia della Corte di Giustizia Europea che dà ragione al lavoratore, prevedendo quale unica eccezione l'ipotesi in cui il Datore abbia sollecitato al dipendente il godimento delle ferie e quest'ultimo abbia rifiutato.

In definitiva, non credo che un appello possa ribaltare la sentenza. Ad ogni buon conto, al fine di evitare un atto di precetto che aumenterebbe la spesa, ho già

POSTA CERTIFICATA: alla c.a. Dott.ssa Menenti - Kyma / De Pace

inviato una PEC al Collega avversario in cui, riservando un eventuale appello, gli ho chiesto comunque una nota specifica con indicazione di un Iban su cui indirizzare il pagamento.

Cordiali saluti

stefano russo

—Allegati:—

postacert.eml	943 kB
Sentenza n. 354_2024.pdf	687 kB
dati-cert.xml	883 bytes

Kyma Mobilità S.p.A. Protocollo In entrata n. 0002830/2024 del 14/02/2024 11:01:14

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

**Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica
nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente**

sentenza

**nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3418/2023 r.g.,
decisa nell'udienza del 13.2.2024, promossa da**

**Kyma ambiente – azienda per la mobilità dell'area di Taranto spa, con
l'avv. Stefano Russo;**

opponente

contro

De Pace Francesco, con l'avv. Salvatore De Felice;

opposto

avente ad oggetto: *opposizione ad ingiunzione.*

Conclusioni delle parti

**Con ricorso depositato il 18.4.2023, la Kyma ambiente – azienda per la
mobilità dell'area di Taranto spa proponeva opposizione al decreto
ingiuntivo n. 198, emesso il 14.3.2023 in suo danno e in favore di De Pace
Francesco per l'importo di euro 1.751,68 oltre accessori a titolo di
indennità sostitutiva di ferie non godute, chiedendone la revoca.**



Costituendosi in giudizio, De Pace Francesco chiedeva rigettarsi l'opposizione.

All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con unico motivo di opposizione, l'opponente deduce che il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute è precluso, nel caso di specie, dall'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, essendo riconducibile la cessazione del rapporto di lavoro *inter partes* ad una scelta del lavoratore (dimissioni).

Il motivo è infondato.

L'art. 5 co. 8, primo periodo, d.l. 6.7.2012 n. 95 conv. in l. 7.8.2012 n. 135 dispone, invero, che *"le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1 co. 2 l. 31.12.2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi"*.

Ebbene l'opponente, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, oltre a non essere ovviamente un'autorità indipendente, neppure risulta

compresa nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

Ne deriva che la invocata norma non può trovare applicazione nel caso di specie, che resta invece soggetto alla generale disciplina delle ferie dettata dall'art. 2109 c.c. e dall'art. 10 d.l.vo 8.4.2003 n. 66 – e di cui non si contesta la violazione in concreto – anche in forza del richiamo al regime privatistico operato dall'art. 19 co. 1 d.l.vo 19.8.2016 n. 175 in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico, quale l'opponente.

In ogni caso, anche ove questa dovesse ritenersi, ai fini che qui interessano, una p.a., resterebbe fermo il diritto dell'opposto alla monetizzazione delle ferie non godute.

Con sentenza emessa il 18.1.2024 nella causa C-218/22, infatti, la Cgue ha affermato, proprio con riferimento alla norma di cui l'opponente invoca l'applicazione, il recente principio: *"L'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4.11.2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'art. 31 paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga*



fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà".

Conclusivamente, l'opposizione deve essere disattesa.

Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.

P.q.m.

rigetta l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese di causa, liquidate in euro 1.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Salvatore De Felice.

Taranto, 13.2.2024.

Il giudice

dott. Lorenzo De Napoli

